



DOTT. MARCO DILIBERTO
NOTAIO IN CERDA
Via Generale Cascino, 24

ALLEGATO "B" Repertorio n. 3970

Raccolta n. 2918

STATUTO

Associazione "IRIS ASSOCIAZIONE SICILIANA MALATTIE EREDITARIE METABOLICHE (M.E.M.) O.d.V."

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione **"IRIS ASSOCIAZIONE SICILIANA MALATTIE EREDITARIE METABOLICHE (M.E.M.) - Organizzazione di volontariato"** o, in breve, **"IRIS ASSOCIAZIONE SICILIANA MALATTIE EREDITARIE METABOLICHE (M.E.M.) - O.d.V."**, di seguito denominata semplicemente Associazione. L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di volontariato o O.d.V..

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palermo.

Le variazioni di indirizzo all'interno del comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

Il Consiglio Direttivo ha possibilità di costituire altre sedi in altre parti d'Italia; può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

La durata è illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione esclude ogni forma di lucro, anche indiretto, ed esclude ogni forma di interesse politico, partitico o privato.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e umana, ha come fine primario di promuovere tutte le iniziative a favore del paziente affetto da errori congeniti del metabolismo sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, del trattamento e della riabilitazione.

L'Associazione, si propone di operare, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati nelle seguenti aree di intervento:

- assistenza sociale;
- attività culturali;
- attività di formazione;

**REGISTRATO A
PALERMO
AGENZIA DELLE ENTRATE**

il 16/10/2020

al N. 26124/1T

e per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere diverse attività, in particolare:

a) attività sociali:

- collaborazione e aiuti di tipo economico e professionale, attraverso il reperimento fondi necessari a organismi che agiscono in realtà anche internazionali.

b) attività culturali: convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, tavole rotonde, scambi interculturali, mostre scientifiche, concerti e spettacoli teatrali di vario tipo, spettacoli di strada, studio e ricerca in ambito sociale e sanitari, creazione di banche dati.

c) Attività di formazione: corsi di formazione, seminari di studi e convegni.

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività e nel perseguimento dei suoi scopi, potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici, dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le sue attività.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

L'Associazione non può svolgere attività diversa da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente e pertanto per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico.

ART.3

Associati - Ammissione

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione è costituita da:

- Associati fondatori
- Associati ordinari
- Associati sostenitori

Sono considerati:

- Associati fondatori quelle persone che hanno partecipato all'atto costitutivo e versano la quota associativa;
- Associati ordinari quelli che annualmente versano la quota associativa e partecipano alla vita dell'Associazione;
- Associati sostenitori tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione delle iniziative dell'Associazione con la sottoscrizione al fondo di solidarietà e con altri sostegni salutarli. Associazioni, Enti e Istituzioni pubbliche e private possono essere Associati sostenitori.

Gli Associati fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua, partecipano all'assemblea degli associati, hanno diritto di voto, possono essere eletti alle cariche sociali.

Gli Associati sostenitori non hanno, invece, diritto di voto e non sono eleggibili.

Gli Associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa o dalla legge.

La qualità di associato comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 60 (sessanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) gior-

ni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il **diritto** di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'Associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- Partecipare alle assemblee degli Associati;
- L'eventuale rimborso chilometrico con uso di vettura propria sarà effettuato consultando le tabelle ACI in vigore, con spesa/attività approvata preventivamente dal Comitato Amministrativo.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente. Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- Astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indi-

retto;

- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART.5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi:

- quando non interviene a tre assemblee consecutive senza giustificato motivo, espresso preventivamente all'Organo di Amministrazione, o uno dei suoi componenti;
- su proposta del Consiglio direttivo o Organo di Amministrazione o dal Presidente, oppure da due terzi degli associati, a seguito di comportamento contrario agli scopi e allo spirito dell'Associazione o per gravi motivi.

Può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato, ove fosse possibile, le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

- a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasferibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo.

ART. 7

(Assemblea degli Associati)

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale associativa. Hanno diritto di voto gli Associati fondatori ed ordinari, in ragione di un solo voto ciascuno.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Gli Associati non possono farsi rappresentare in Assemblea da Associati membri del Consiglio Direttivo nelle delibere per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo.

Si applicano i co.4 e 5, art.2372 c.c. in quanto compatibili.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni previa delibera motivata del Consiglio Direttivo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- rinnova le cariche sociali alla scadenza del mandato;
- delibera circa le quote annuali associative;
- approva il bilancio dell'esercizio preventivo e consuntivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sul trasferimento della sede sociale dell'Associazione in un diverso Comune;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla impugnazione delle delibere del Consiglio

Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono alla esclusione di un Associato;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in sua assenza dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabi-

lità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 8

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazioni.

Rientra nella sfera di competenze dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

L'Associazione è amministrata dall'Organo di Amministrazione formato da un numero di componenti compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili sino a 5 (cinque) mandati consecutivi.

I consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente, eletto a maggioranza fra gli Associati dell'Assemblea, e in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti, che devono risultare la metà più uno dei componenti.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Si riunisce inoltre in via ordinaria almeno una volta all'anno, di cui una per redigere e deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota annuale; in via straordinaria su convocazione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vicepresidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Delibera a maggioranza assoluta e per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti dell'Organo di Amministrazione che senza giusti-

ficato motivo non dovessero partecipare a tre sedute consecutive, possono essere considerati decaduti dalla carica. La decadenza è deliberata dall'Organo di Amministrazione ed è comunicata con raccomandata al componente decaduto. Con indicazione dei motivi. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, l'Organo di Amministrazione alla prima convocazione provvede alla sua sostituzione, chiedendone poi convalida alla prima riunione di Assemblea. Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dai presenti.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 C.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente (di persona) la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Dalla nomina a Consigliere, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere o membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e degli altri Organi elettivi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di

Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale degli Associati.

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART.11

(Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;

contributi al "fondo di gestione" che mensilmente gli operatori sanitari volontari nonché soci destinano all'associazione.

L'associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- quote associati;
- contributi statali;
- contributi di persone fisiche;
- contributi volontari degli Associati;
- contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazione;
- rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- rendite patrimoniali da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- eventuali erogazioni versamenti, donazioni e lasciti testamentari;
- rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

L'accettazione di erogazione in denaro o donazioni nonché eredità e legati deve essere formalizzata previa delibera assembleare che ne determina modalità e tempi di utilizzo per i fini istituzionali.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuali del rapporto associativo.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per particolari esigenze il suddetto termine può essere prorogato a 180 giorni dalla chiusura.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ART. 15

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste dalle normative di legge vigenti in materia.

ART. 16

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborso spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per quanto non previsto si applica art. 17 CTS.

ART. 17

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Per quanto non previsto si applicano gli articoli 16 e 33 CTS.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale patrimonio residuo sarà destinato ad associazioni che promuovono tutte le iniziative a favore del paziente affetto da errori congeniti del metabolismo sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, del trattamento e della riabilitazione.

ART. 19

(Norme Finali e generali - Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal c.c..

F.to: Maria Calderone; Marco Diliberto Notaio.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI DI LEGGE.

Palermo, lì 16 gennaio 2023